

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 7 aprile 1997, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 231 della medesima legge.

Legge Regionale 25 marzo 1997, n. 11.

“Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Il termine del 28 febbraio indicato all'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1997, n. 4, è prorogato alla data del 30 aprile 1997.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare il Bilancio 1996, fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, con le modalità di cui alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 4.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1 marzo 1997.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 marzo 1997

Rastrelli